

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VEDOVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1972

Modifiche alle tabelle n. 5 e 7 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente legge d'avanzamento stabilisce che i sottotenenti di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica, per essere valutati per l'avanzamento, debbono aver frequentato il corso di aggiornamento per ufficiali subalterni, oppure aver tenuto per un anno il comando di un reparto; tali titoli invece non vengono richiesti per il guardiamarina e il sottotenente della Marina, data la maggiore durata della ferma di questi ultimi rispetto ai primi.

Questa situazione di fatto, sancita in una legge intesa ad uniformare i criteri informativi posti a base dell'istituto dell'avanzamento per le tre Forze armate, mentre crea una disparità di trattamento tra Esercito ed Aeronautica, da una parte, e Marina dall'altra, finisce col far sostare nel grado di sottotenente numerosissimi ufficiali di complemento delle due prime Forze armate, ingenerando in essi un legittimo stato di demoralizzazione e sfiducia.

Infatti, il richiamo in servizio per l'acquisizione di uno dei due titoli sopra ricordati viene riservato ad una modestissima aliquo-

ta, commisurata alle previste annuali esigenze di mobilitazione, determinando il transito nella riserva di complemento di migliaia di sottotenenti che non hanno più possibilità di promozione.

Ne deriva da un lato una notevole dispersione di energie che dovrebbero invece garantire, con un oculato avanzamento, una efficiente riserva per i casi di emergenza, e dall'altro una profonda delusione fra gli interessati, i quali, anche se di complemento, aspirano fortemente a rivestire gradi più elevati.

Per evitare l'acuirsi di tali inconvenienti e poichè non è dato prevedere quando potrà essere emanata una nuova legge organica sull'avanzamento degli ufficiali, si reputa urgente e necessario dare una nuova disciplina all'avanzamento dei sottotenenti di complemento, anche in considerazione che:

le funzioni di comando del tenente non sono diverse da quelle del sottotenente;

l'ufficiale in servizio permanente consegue il grado di tenente al compimento del quarto anno di studi accademici;

i sottotenenti di complemento sono iscritti di ufficio all'Unione nazionali ufficiali in congedo d'Italia e, come tali, partecipano all'attività di aggiornamento professionale che l'Unione stessa organizza d'intesa con i competenti organi militari o di propria iniziativa.

Per tali considerazioni sembra opportuno stabilire che il sottotenente di complemento,

a qualsiasi Forza armata appartenga, venga promosso tenente quando consegue tale grado il collega del servizio permanente, purchè abbia ben assolto il servizio di prima nomina e sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge di avanzamento.

A tal fine è ispirato l'unito disegno di legge, che modifica le tabelle 5 e 7 annesse alla legge di avanzamento, senza comportare alcun onere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella tabella n. 5, concernente l'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Esercito:

in corrispondenza del grado di sottotenente dei ruoli I-Arma dei Carabinieri, II-Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e III-Servizio automobilistico, sono soppresse le parole delle colonne 2 e 3;

in corrispondenza del grado di sottotenente dei ruoli IV-Servizio sanitario (ufficiali medici), V-Servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti) e IX-Servizio veterinario, nella colonna 2 le parole « 5 anni di esercizio della professione nella vita civile » sono sostituite dalle altre « 4 anni di esercizio della professione nella vita civile » e le parole della colonna 3 sono soppresse;

b) nella tabella n. 7, concernente l'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Aeronautica, in corrispondenza del grado di sottotenente di tutti i ruoli sono soppresse le parole delle colonne 2 e 3.